



ART. 1 ORGANIZZAZIONE E DENOMINAZIONE DELLA MOSTRA

Promindustria S.p.A. che in seguito verrà indicata come "Organizzatore" con sede in C. Cattaneo, 1 - 63900 Fermo, organizza **SKOE.IT**. L'evento è organizzato con l'intento di promuovere il prodotto italiano all'estero. Evento specifico per abbigliamento, calzature, pelletteria ed accessori moda.

ART. 1 BIS COMITATO TECNICO

Per il miglior svolgimento della manifestazione è prevista l'istituzione di un "comitato Skoe" composto dagli Enti pubblici titolari delle collettive, Associazioni e Consorzi convenzionati, Società di servizi che collaborano con l'organizzazione e da alcuni rappresentanti gli Espositori indicati dall'organizzazione. L'istituzione del "comitato Skoe" avverrà dopo la scadenza dei termini di ammissione.

ART. 2 LUOGO, DATA E ORARIO DELLA MOSTRA

SKOE.IT avrà luogo negli spazi di PALAZZO PRODUTTORI nei giorni **23-25 Settembre 2017**. L'orario di accesso per i visitatori sarà continuato: dalle ore **10:00** alle ore **18:00** il **23 ed il 24** e dalle **10:00** alle **16:00** il **25 Settembre**. L'Organizzatore si riserva il diritto insindacabile di modificare gli orari della Manifestazione. Alla Mostra potranno avere accesso i soli operatori economici muniti di apposito biglietto ad invito, distribuiti dall'Organizzatore stesso.

ART. 3 PARTECIPAZIONE

Sono ammesse a partecipare le Aziende che producono in Italia, che hanno rapporti commerciali con l'estero e che rispondono direttamente dall'osservanza delle norme di partecipazione da parte dei propri incaricati o rappresentanti in loco.

ART. 4 PRODOTTI AMMESSI

- abbigliamento uomo/donna
- calzature e pelletteria uomo/donna
- accessori moda uomo/donna

Saranno ammessi esclusivamente prodotti Italiani.

ART. 5 DOMANDA DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI

L'adesione all'iniziativa può essere avanzata esclusivamente con l'inoltro del modulo "domanda di ammissione". Lo stampato, fornito dall'Organizzatore, deve essere restituito entro la data di scadenza specificata sulla domanda di partecipazione a Promindustria S.p.A. - **segreteria@skoe.it** o inviate tramite telefax al numero **0734.605482**. Sono prese in considerazione, prioritariamente, le "domande di ammissione" pervenute dagli espositori che hanno partecipato alla precedente edizione formulata nei termini stabiliti, debitamente compilate e sottoscritte. Le altre domande verranno prese in considerazione, prioritariamente, in base alla data di richiesta. Per quanto riguarda la data di presentazione fa fede il protocollo di arrivo all'Organizzatore o la data di trasmissione risultante sul telefax. Le domande devono essere sottoscritte dal rappresentante legale dell'Azienda con l'apposizione del timbro recante la denominazione sociale ed accompagnate dai versamenti previsti al punto 6.

L'Organizzazione si riserva la facoltà di accettare le domande di ammissione e di accogliere, in tutto o in parte, le richieste di area o altro in esse contenute, senza privilegio alcuno per i partecipanti.

Sono escluse le Aziende che: non sono in regola con i pagamenti dovuti all'Organizzatore; non si sono attenute a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome dell'Organizzatore o all'immagine dell'Italia; non hanno dimostrato sufficiente serietà commerciale causando lamentele o proteste giustificate da parte degli operatori locali; non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli Enti fieristici esteri organizzatori delle manifestazioni o leggi del paese ospitante;

hanno utilizzato abusivamente marchi di altre Aziende. In ogni caso l'eventuale mancato accoglimento della domanda di ammissione sarà comunicato all'Azienda interessata con l'indicazione dei relativi motivi. Le ditte che presentano domanda di partecipazione sono tenute a documentarne la loro iscrizione alla Camera di Commercio ed eventuali altre certificazioni aziendali e/o di prodotto, qualora l'Organizzatore ne faccia richiesta. Con la firma della domanda di partecipazione l'espositore si impegna formalmente ad accettare il Regolamento Generale e tutte le prescrizioni integrative adottate dall'Organizzatore.

ART. 6 QUOTA DI ISCRIZIONE

La quota di Iscrizione - per ogni ditta espositrice - è fissata in **€ 1000,00** per il Concorso ospitalità clienti. La quota di iscrizione potrà, per cause sopravvenute, essere soggetta ad aumenti. Con la firma della "domanda di ammissione" l'Azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre che esso sia contenuto entro un massimo del 10%. Beneficio non cumulabile. Con le Associazioni e Consorzi che si vorranno convenzionare si potrà concordare, per le Aziende associate e consorziate, una riduzione delle spese di partecipazione.

ART. 7 CANONE DI PARTECIPAZIONE

Il canone di partecipazione è stabilito in **€ 150,00** al mq. Con stand allestito minimo di 16 mq. Le Aziende che portano almeno nr. 2 clienti nuovi avranno un bonus pari alla quota per il Concorso ospitalità.

Sono compresi nel canone di adesione e quota d'iscrizione:

- uso dell'area espositiva;
- cartello indicativo del posteggio;
- consumi di energia elettrica per illuminazione e forza motrice fino a 5 kW di potenza installata;
- materiale propagandistico;
- iscrizione nel Catalogo Ufficiale della Mostra;
- tessere per l'espositore;
- assistenza tecnica all'espositore pre-post e durante la manifestazione;
- sorveglianza generale del padiglione e prevenzione generale antincendio;
- pulizia posteggi;
- assicurazione r.c.t.;
- servizio generale ristoro e degustazione;
- partecipazione alla serata d'ospitalità;
- servizio generale fax e fotocopie;



ART. 8 TERMINI DI PAGAMENTO

Con la domanda di partecipazione gli espositori dovranno versare, un anticipo di **€ 1000,00 + iva**. Qualora la domanda non venga accettata, sia l'iscrizione che l'anticipo verranno restituiti. L'anticipo deve essere effettuato all'atto della domanda di partecipazione. Il pagamento del residuo canone di adesione (dedotto l'anticipo di cui all'Art. 6) e degli addebiti per prestazioni speciali richieste, deve essere effettuato entro 5 giorni dalla data di ammissione della manifestazione o tramite assegno bancario intestato ad **Promindustria S.p.A** o tramite Bonifico bancario di cui allega copia contabile intestato a **Promindustria S.p.A - Banca delle Marche - IBAN:IT12W060556945100000000093 BIC: BAMA IT3A XXX**

ART. 9 AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA

L'ammissione all'iniziativa è data all'Organizzazione a mezzo comunicazione scritta. L'assegnazione delle aree e degli stand viene decisa dall'Organizzazione, tenuto conto del parere del comitato tecnico e tenuto conto delle esigenze funzionali, tecniche-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa. A causa delle caratteristiche dell'area o della ripartizione degli spazi l'Organizzazione può essere costretta ad assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella richiesta. L'Organizzazione si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore ad indennità o risarcimenti. In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all'Azienda una proporzionale riduzione della quota con relativo rimborso. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre Aziende o esporre i prodotti senza preventivo accordo scritto con l'Organizzatore. In caso di constatata infrazione, l'Organizzatore potrà estromettere, a rischio e spese del titolare del posteggio, le merci introdotte ed esposte abusivamente. L'Organizzazione si riserva anche il provvedimento di espulsione. In tale eventualità l'espositore non ha diritto a rimborsi o indennizzi a nessun titolo.

Per le Società di servizi che collaborano con l'organizzazione è previsto l'uso di specifici desk informativi senza oneri per gli utilizzatori.

ART. 10 PRESTAZIONI A CARICO DELL'AZIENDA ESPOSITRICE

Sono di norma a carico dell'Azienda espositrice, che dovrà provvedere in proprio, salvo diversa indicazione:

- spedizioni-trasporto-consegna campionari fino a destinazione nell'area-stand assegnato, ed eventuale ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse;
- sistemazione campionario in esposizione all'interno area-stand, compresa movimentazione, apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi;
- collegamenti elettrici, idrici ed aria compressa dal punto di erogazione all'interno dell'area stand fino ai macchinari
- apparecchiature in esposizione;

- forniture particolari e/o aggiuntive di allestimento-arredo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa, previo nulla osta dell'Organizzazione;
- assicurazione contro rischi trasporto, danni e furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la manifestazione;
- viaggio e soggiorno con prenotazioni connesse;
- il reperimento del personale per lo stand e l'installazione dei telefoni, fax, telex, ed altre apparecchiature, può essere richiesto all'Organizzatore fermo restando che i relativi costi saranno a carico dell'azienda partecipante.

ART. 11 SICUREZZA

Gli Espositori sono responsabili del rispetto, all'interno del proprio stand, delle norme in materia di sicurezza (D. Lgs. 626/94). Gli Espositori dovranno attenersi a tutte le disposizioni contenute nel regolamento tecnico in materia di prevenzione incendi. L'inosservanza delle norme in tema di sicurezza e prevenzione incendi ed infortuni e del regolamento tecnico potrà comportare la chiusura immediata dello stand, nonché l'esclusione dalle edizioni successive della manifestazione. Gli Espositori sono tenuti alla nomina di uno o più Responsabili del posteggio per lo stand assegnato per tutta la durata della permanenza nel quartiere fieristico. Lo stesso sarà garante della conformità dell'allestimento del posteggio e di ogni impianto ivi contenuto alla normativa vigente e in particolare dovrà assicurare il rispetto delle prescrizioni contemplate dalla normativa antincendio e di quelle previste dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Il nominativo del responsabile, ed i relativi numeri di telefono di reperibilità, debbono essere comunicati all'Organizzatore contestualmente all'invio della domanda di partecipazione, con l'avvertimento che in difetto le domande non verranno prese in considerazione dall'organizzatore. Eventuali variazioni o integrazioni di nominativi dovranno essere comunicati prima dell'inizio dei lavori di mobilitazione.

ART. 12 DOTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA-STAND

L'area e lo stand saranno preallestiti con tavoli, semi aperti. Su specifica richiesta potrà essere autorizzato l'allestimento di specifici stands diversi e/o chiusi. Forniture particolari non comprese nelle dotazioni potranno eventualmente essere fornite solo se richieste con congruo anticipo e con addebito a parte. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con addebito.

La scritta richiesta dall'Azienda partecipante per il cartello/insegna dello stand potrà essere sintetizzata e/o modificata dall'Organizzatore laddove fosse necessario per esigenza di spazio ovvero per garantire un'uniformità di presentazione della grafica.

L'Esposizione di eventuali manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario o promozionale può essere limitata ovvero sottoposta ad autorizzazione dell'Organizzatore in presenza di esigenze di decoro, immagine e di rispetto delle leggi e dell'etica vigente del paese ospitante. E' possibile richiedere uno stand chiuso. Il costo della modifica è pari a **€ 200,00**.



PROMINDUSTRIA
INTERNATIONAL EVENT DEPARTMENT



ART. 13 AREA/STAND

E' prevista la sola assegnazione di stand semi aperti con allestimenti.

ART. 14 RINUNCE

L'Azienda che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta all'Organizzatore per mezzo telefax, telex o telegramma. Se la rinuncia viene notificata all'Organizzatore entro 5 giorni lavorativi dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione all'iniziativa e la relativa assegnazione dell'area, nulla è dovuto dall'azienda.

Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista espressamente nella circolare della specifica iniziativa, l'Azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto, necessario a coprire i costi impegnati e/o sopportati dall'Organizzatore per la realizzazione dell'iniziativa. Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all'Azienda rinunciataria, venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra/e Azienda/e, la prima sarà tenuta al solo pagamento di una penale pari al 30% dell'ammontare dovuto.

ART. 15 RECLAMI

Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti dall'Organizzazione, dovranno essere immediatamente contestati dall'Azienda ammessa all'iniziativa con circostanziato reclamo scritto all'Organizzazione onde consentire l'accertamento, la rimozione e l'eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. L'Organizzazione potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall'Azienda per la specifica iniziativa. In particolare, relativamente ai vizi negli allestimenti-arredi dell'area-stand, l'Azienda dovrà, a seconda se gli stessi vengano rilevati al momento della consegna, avanzare circostanziato reclamo scritto al funzionario o tecnico dell'Organizzazione presente in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre il giorno dell'inaugurazione della specifica iniziativa (il suddetto termine assume valore essenziale anche ai fini del primo comma dell'art. 1578 C.C., ed il mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta l'accettazione senza riserve dell'area-stand); durante lo svolgimento dell'iniziativa, comunicarli per iscritto al funzionario o tecnico dell'Organizzazione presente in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre la fine della manifestazione. L'eventuale risarcimento derivante dai vizi sopra citati sarà comunque commisurato con riferimento solo al costo dei lavori e delle forniture difformi, omessi o non completati.

ART. 16 AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITA'

L'Organizzazione pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, audiovisivi, inserzioni stampa, etc.). La pubblicità - esclusa quella all'interno del proprio posteggio - potrà essere effettuata dagli Espositori in ogni forma ammessa dall'Organizzazione, che se ne riserva comunque il diritto esclusivo di gestione. Ferme

restando le normative di partecipazione, l'espositore è tenuto a corrispondere al Comune di competenza l'imposta prevista per quanto comunque considerato tassabile ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 639. A seguito degli accordi conclusi con il Comune di competenza nell'interesse delle categorie espositrici, tale imposta è stabilita forfettariamente sulla base della superficie occupata dalla manifestazione. Allo scopo di evitare anche le onerose procedure che gli Espositori sarebbero tenuti a svolgere direttamente, tale imposta è inclusa nel canone di partecipazione e l'Organizzazione provvederà successivamente al relativo versamento al Comune di competenza.

ART. 17 TRASPORTI, SPEDIZIONIERI

Per particolari iniziative l'Organizzazione si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, uno o più spedizionieri per l'espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali espositivi per l'introduzione o la movimentazione delle merci nell'ambito dell'area espositiva.

L'Organizzazione non è responsabile delle prestazioni degli

spedizionieri segnalati. Il rapporto tra lo spedizioniere e l'espositore è diretto. L'espositore è tenuto a rispettare le norme doganali italiane predisponendo la necessaria documentazione.

L'espositore è comunque responsabile di fronte alle leggi italiane per l'introduzione o l'esportazione di materiali o prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni.

ART. 18 ASSICURAZIONE

La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione. L'assicurazione del campionario è condizionata all'invio all'Organizzatore entro 15 giorni antecedenti la data di avvio della manifestazione della fattura pro-forma o altro documento da cui risulti la quantità, descrizione e valore della merce destinata all'esportazione. L'Organizzatore non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell'espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti.

ART. 19 ORGANIZZAZIONE VIAGGI

Per particolari iniziative l'Organizzazione si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, una o più Agenzie di viaggio per l'organizzazione del viaggio, la gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ecc.. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'Organizzazione per disservizi che si dovessero verificare. Il rapporto tra l'Agenzia e l'espositore è diretto. L'Organizzatore attiverà a proprie spese viaggio e soggiorno per un numero definito di clienti che verranno segnalati dagli espositori. Gli inviti verranno effettuati per un numero massimo di 1 cliente ogni 8 metri di spazio assegnato. In genere, l'importo massimo del rimborso per ogni cliente si dovrà attestare intorno ai **€ 500,00**.



ART. 20 PULIZIA DEI POSTEGGI

Il servizio di pulizia dei posteggi sarà effettuato dopo la chiusura dei padiglioni a cura dell'Organizzazione, il servizio comprende la sola pulizia dei pavimenti e degli eventuali rivestimenti (moquette, ecc.).

ART. 21 DANNI AI POSTEGGI

I posteggi devono essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati presi in consegna. La spesa di ripristino per eventuali danni causati è a carico dell'Espositore. Ferme restando tutte le norme e disposizioni in materia di riunioni in pubblici locali, è vietato introdurre nella Mostra materiali e prodotti maleodoranti o comunque pericolosi e suscettibili di provocare danno o molestia.

ART. 22 FOTOGRAFIE E DISEGNI

I privati, i visitatori e gli espositori non possono fare fotografie all'interno del padiglione se non sono muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'Organizzatore. L'Organizzatore potrà fotografare qualsiasi posteggio ed usare le relative riproduzioni, senza che possa essere esercitata alcuna rivalsa.

ART. 23 TRASMISSIONI SONORE E ALTOPARLANTI

E' vietato ogni tipo di trasmissione sonora. L'Organizzatore potrà utilizzare gli altoparlanti installati nel quartiere fieristico per comunicazioni ufficiali o in caso di emergenza.

ART. 24 CATALOGO UFFICIALE/RIVISTA/SFILATE

L'Organizzatore cura, senza responsabilità alcuna per eventuali errori od omissioni, la realizzazione e diffusione del Catalogo Ufficiale e l'eventuale sua riproduzione, anche in forma di rivista. Per l'inserimento del nominativo in Catalogo l'Organizzatore si avvarrà dei dati riportati nella domanda di partecipazione ovvero specificamente trasmessi o autorizzati dall'Azienda. Eventuali variazioni al Catalogo dovranno pervenire per iscritto entro la data di scadenza specificata sulla domanda di partecipazione. Decorso tale termine non viene garantita la variazione. Alla sfilata possono accedere tutti gli espositori. La partecipazione va concordata entro 10 giorni prima della fiera con lo staff di esperti.

ART. 25 PUBBLICITA'

L'Organizzatore cura la pubblicità nell'area espositiva della fiera ed all'interno dei padiglioni. Possono prenotare posizioni pubblicitarie gli Espositori nonché le ditte che svolgono attività di servizio al settore. Il modulo per la prenotazione dovrà essere inoltrato unitamente alla domanda di partecipazione entro e non oltre la data di scadenza specificata sulla domanda di partecipazione. Il materiale occorrente dovrà pervenire entro la data di scadenza specificata sulla domanda di partecipazione. Decorso tale termine non viene garantito l'inserimento e dovrà essere corrisposto per intero l'importo delle posizioni pubblicitarie prenotate. L'Organizzatore declina, per tutte le forme di pubblicità, ogni e qualsiasi responsabilità derivante: del contenuto delle inserzioni pubblicitarie; dal furto, dalla distruzione, danneggiamento degli impianti; da eventuali omissioni, errate descrizioni, errori di stampa.

ART. 26 RIMOZIONE DEI CAMPIONARI

E' vietata l'asportazione dei campionari prima del termine ufficiale della manifestazione. E' assolutamente vietato all'Espositore effettuare nell'ambito della mostra la vendita al minuto dei prodotti esposti.

ART. 27 DLGS-196/2003: TUTELA DELLA PRIVACY

Preso visione delle informazioni di cui all'art. 7 e 13 Dgls 196/2003, l'Espositore consente al trattamento dei dati personali conferiti ai fini statistici promozionali e commerciali, nonché alla loro diffusione per scopi promozionali a società operanti nel settore.

ART. 28 PERSONALE PER LO STAND

L'Organizzazione offre un servizio di ricerca personale per lo stand (interpreti, hostess, etc.). Pur assicurando la massima attenzione nella scelta nessun addebito potrà essere mosso all'Organizzazione per eventuali controversie con tali addetti. Il rapporto tra detto personale e l'azienda è diretto.

ART. 29 FORZA MAGGIORE

In caso di forza maggiore o comunque per motivi indipendenti all'Organizzatore, la data della Mostra potrà essere cambiata o addirittura la mostra soppressa. L'Organizzatore non può perciò essere citato per danni per qualsiasi titolo o per qualsiasi motivo.

ART. 30 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

L'Organizzatore si riserva di stabilire – anche in deroga al Presente Regolamento Generale – norme e disposizioni da esso giudicate idonee a meglio regolare la Mostra e i servizi inerenti.

Tali norme e disposizioni hanno un valore equipollente al Regolamento Generale.

ART. 31 SANZIONI

Durante lo svolgimento della manifestazione l'espositore è tenuto ad essere presente con le collezioni nello stand. L'abbandono anticipato rispetto all'orario di chiusura stabilito per l'ultimo giorno di manifestazione, comporta l'automatica applicazione di una sanzione pari a € 1.000,00. E' vietato che le aziende sostituiscano i nominativi effettuati dai clienti in altre manifestazioni. In caso di inflazione la Ditta sarà tenuta a pagare l'intero rimborso aereo ed alloggio e potrà essere espulsa seduta istante dalla manifestazione.

ART. 32 FORO COMPETENTE

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere fra l'istituto e le ditte ammesse a partecipare alla manifestazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Fermo.